

## 15.6 Contestazione della violazione

### Indice:

- a. Introduzione
- b. L'atto di contestazione
- c. L'istruttoria
- d. La notifica dell'atto di contestazione
- e. Il termine di decadenza
- f. La contestazione da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza
- g. La responsabilità solidale
- h. La responsabilità in concorso
- i. La non trasmissibilità dell'obbligazione
- j. Normativa di riferimento

La I fase del procedimento amministrativo sanzionatorio prevede la redazione e la notifica dell'atto di contestazione al soggetto che ha violato le disposizioni in materia di antiriciclaggio.

### ***a. Introduzione***

La contestazione della violazione è l'atto più delicato di tutto il procedimento che si instaura a seguito della segnalazione dell'infrazione.

La sua esaustività e completezza, nonché l'esatta modalità e tempistica nella notificazione, sono elementi fondamentali per la validità e il prosieguo del procedimento.

### ***b. L'atto di contestazione***

Ricevuta la segnalazione da parte dei **soggetti obbligati alla segnalazione dell'infrazione al M.E.F.** il Nucleo Antiriciclaggio della RTS deve valutare la propria competenza in merito e se la stessa sia completa e procedibile, ovvero se dispone di tutti i dati anagrafici e relativi al trasferimento e/o al titolo risultato irregolare, necessari per la redazione dell'atto di contestazione.

La contestazione si compone dei seguenti elementi oggettivi:

- enunciazione del fatto passibile di sanzione amministrativa;
- indicazione della norma che si ritiene violata;
- esatta quantificazione dell'importo oggetto della violazione stessa;
- ammontare minimo e massimo della sanzione prevista;
- ove prevista, indicazione della facoltà di procedere al **pagamento in misura ridotta**;
- indicazione della possibilità di presentare, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, **scritti difensivi** e/o richiedere di essere auditi dalla RTS competente;
- messa in mora del debitore.

L'atto di contestazione deve essere **notificato** entro il **termine di decadenza**:

- all'autore della violazione e alle persone che hanno **concorso nella violazione**, ai sensi dell'art.5 della L. 689/1981;
- ai soggetti tenuti **in solido** con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, ai sensi dell'art.6 della L. 689/1981.

### ***c. L'istruttoria***

Entro il termine di trenta giorni dalla **notifica** della **contestazione** da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze o della Guardia di Finanza, il soggetto incolpato, compreso chi non ha inteso avvalersi della facoltà di **pagare in misura ridotta**, può far pervenire all'Ufficio i propri **scritti difensivi** e può anche chiedere di essere ricevuto in **audizione** dalla Ragioneria territoriale competente. Se l'avviso di convocazione per l'**audizione**, inviato con raccomandata al soggetto che ha chiesto di essere sentito, viene restituito non notificato, compete all'Amministrazione l'onere di effettuare ulteriori tentativi di notificazione di detto avviso. In tema di applicazione di sanzioni

amministrative pecuniarie, la mancata **audizione** dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedurali che può rendere illegittimi sia il procedimento amministrativo, attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza ingiunzione, emanata a conclusione del procedimento stesso. In senso contrario si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.1786/2010.

Di tutti gli elementi acquisiti a fascicolo in fase istruttoria si dovrà tener conto nella valutazione della posizione dell'incolpato, per l'emissione dell'eventuale **ordinanza ingiunzione** al termine del procedimento amministrativo.

#### ***d. La notifica dell'atto di contestazione***

L'art.14, comma 4, della L. 689/1981 stabilisce che la notificazione può essere effettuata "con le modalità previste dal codice di procedura civile anche da funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione". E' quindi ammissibile la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento (notificazione a mezzo posta, art.149 c.p.c.).

Per il MEF la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto di contestazione all'agente postale, regolata dalla L.890/1982. Per i destinatari dell'atto la notificazione si perfeziona solo alla data di ricezione dell'atto, attestata da idonea documentazione (avviso di ricevimento), con la decorrenza da tale data di qualsiasi termine ad essi imposto dalla legge (**pagamento in misura ridotta**, termine per la richiesta dell'**audizione** o la presentazione di **scritti difensivi**). La notificazione della contestazione si configura, altresì, come atto interruttivo del **termine di prescrizione**.

Nel caso in cui la notifica a mezzo del servizio postale non vada a buon fine, per trasferimento o temporanea assenza del destinatario o perché risulti sconosciuto all'indirizzo deve essere immediatamente interessata la Guardia di Finanza competente territorialmente, per la notifica ex art.139 e seguenti del c.p.c., dopo le eventuali ulteriori più approfondite ricerche.

#### ***e. Il termine di decadenza***

Quando la segnalazione perviene alla RTS già completa di tutti i dati anagrafici della persona fisica e/o giuridica e con allegata copia del titolo irregolare, la contestazione dovrà essere notificata all'autore della violazione entro 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione (360 giorni nel caso in cui l'incolpato risulti residente all'estero), a pena di decadenza dell'Amministrazione di esigere la sanzione pecuniaria (art.14 della L. 689/1981).

Se, invece, i dati risultano incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini, chiedendo ulteriori elementi al segnalante e il **termine di decadenza** decorre dal momento della successiva acquisizione di tutti i dati necessari.

Quando l'**istruttoria** richiede un lasso di tempo congruo per determinare l'accertamento definitivo dell'ipotesi di violazione, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell'amministrazione e quella di avvenuta **notifica** alla parte.

Tuttavia giurisprudenza consolidata in materia ritiene che se il tempo necessario per l'**istruttoria** supera i novanta giorni, il maggior periodo maturato dovrà essere documentato e dimostrato dall'amministrazione che effettua la **contestazione**.

Quando gli atti inerenti la violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria i termini decorrono dalla data di ricezione.

#### ***f. La contestazione da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza***

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza è una delle Autorità che, nell'esercizio dei propri compiti, possono elevare direttamente l'**atto di contestazione** ai soggetti che hanno violato la normativa antiriciclaggio. Di tale contestazione informerà la RTS competente territorialmente, che dovrà dare seguito al relativo **procedimento amministrativo**, qualora la parte non si sia avvalsa della facoltà di **pagamento in misura ridotta**, ovvero non se ne possa avvalere.

La RTS aprirà, quindi, il relativo fascicolo amministrativo e l'incolpato potrà richiedere **audizione** presso la Ragioneria territorialmente competente e presentare eventuali suoi **scritti difensivi**.

Quando la **contestazione** è stata effettuata dal Nucleo della Guardia di Finanza la RTS dovrà accertarsi che il verbale notificato alla parte contenga tutti gli elementi di legge necessari:

- Corretta impostazione giuridica delle responsabilità (obbligati principali, **in solido** o **in concorso**);
- Completezza della documentazione probante la violazione allegata al verbale;
- Esatta identificazione dell'infrazione contestata;
- Inserimento della possibilità di **pagare in misura ridotta**, ove prevista.

Inoltre, si dovrà verificare che non si siano superati i termini di **decadenza** e/o **prescrizione** delle violazioni contestate.

#### ***g. La responsabilità solidale***

L'art.59 del D.Lgs. 231/2007 evidenzia la sussistenza della responsabilità solidale dei soggetti di cui all'art.6 della L. 689/1981, anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero non è più perseguibile ai sensi della medesima legge.

L'art.6 della L. 689/1981 ai commi 2, 3 e 4 prevede “se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta; nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero importo nei confronti dell'autore della violazione”.

Il vincolo della solidarietà nell'adempimento di una obbligazione ha la funzione di garantire il creditore, rendendone più agevole la soddisfazione del credito. Pertanto, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da rappresentante legale di una impresa, nell'esercizio delle sue funzioni, la contestazione della violazione sarà effettuata dalla RTS nei confronti sia dell'autore della violazione (rappresentante legale), che in solido nei confronti dell'impresa (soggetto giuridico per conto del quale è stata effettuata l'operazione). Il pagamento da parte di uno solo dei soggetti obbligati chiude il relativo procedimento sanzionatorio. Se è l'impresa a pagare, potrà avvalersi del diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

#### ***h. La responsabilità in concorso***

L'art.5 della L. 689/1981 prevede che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”. In materia di antiriciclaggio quando ad esempio l'assegno irregolare derivi da un conto corrente cointestato a più persone, e sia esso stesso firmato da tutti i cointestatori, le responsabilità sono di ogni firmatario e quindi ad ognuno, in concorso, viene addebitata la violazione per l'intero importo. Dunque, diversamente dalla responsabilità in solido, il pagamento da parte di un soggetto obbligato non estingue l'obbligazione per gli altri.

#### ***i. La non trasmissibilità dell'obbligazione***

Per quanto previsto dall'art.7 della L. 689/1981 “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. Pertanto nel caso di decesso dell'incolpato il **procedimento amministrativo sanzionatorio** dovrà essere chiuso d'ufficio.

#### ***j. Normativa di riferimento***

- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V